



Istituto Comprensivo di Grazzanise

✉ Via Montevergine 58, - 81046 Grazzanise (CE)
e-mail: ceic8am001@istruzione.it pec: ceic8am001@pec.istruzione.it
C.F. 93086240616 – CU: UFCR09 - ☎ 0823/964695

ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO GRAZZANISE
Prot. 0014173 del 08/10/2024
IV (Uscita)

**Al Personale Scolastico
Ai Genitori
Al Personale ATA
AL DSGA
Sito Web-Atti**

Oggetto: Giustifiche assenze per il rientro a scuola e comunicazioni relative all'inadempimento dell'obbligo di istruzione e alla validità dell'anno scolastico.

Con la presente si comunica che sul BURC n. 53 del 25 luglio 2024 è stata pubblicata la legge regionale n.13 del 25.07.24, che elimina **l'obbligo del certificato medico per il rientro a scuola dopo un'assenza superiore ai cinque giorni**, come indicato all'articolo 42, comma 6, del regolamento sancito dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1967, n.1518.

Si riporta testualmente, pertanto, di detta legge regionale l'art.9, comma 1 che stabilisce: «Per agevolare la semplificazione amministrativa in ambito igienico-sanitario nelle scuole della Regione Campania, è **abolito l'obbligo di presentare certificati medici per il rientro dopo più di cinque giorni di assenza**, come indicato all'articolo 42, comma 6, del regolamento sancito dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1967, n.1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1961, n.264, relativo ai servizi di medicina scolastica), eccetto quanto previsto da provvedimenti adottati a livello nazionale o locale per contrastare le malattie infettive e contagiose secondo la normativa vigente».

Premesso che non sono consentite assenze dalle lezioni, se non per cause di forze maggiore e "giustificato" motivo, si forniscono i seguenti chiarimenti in merito alla giustificazione delle assenze:

1. Tutte le assenze dalle lezioni vanno giustificate dai **genitori/esercenti responsabilità genitoriale degli studenti attraverso il Registro elettronico, indicando**, la motivazione delle assenze, **motivi di salute, familiari o diversi**.

2. Per le assenze degli alunni della **Scuola Primaria e Secondaria di I Grado**, superiori a cinque giorni (dal sesto giorno in poi), Scuola dell'Infanzia superiore a tre giorni (dal quarto giorno in poi) non vi è più l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione.

3. Le assenze prolungate (motivi di famiglia, personali, rientro nel paese di origine, altro) possono essere preventivamente comunicate, inviando all'Ufficio di Segreteria il modello n°1 e, in seguito, giustificate attraverso il Registro elettronico. In mancanza di comunicazione preventiva, al rientro i genitori o gli esercenti della responsabilità genitoriale dovranno giustificare sia attraverso il Registro Elettronico che consegnando o inviando in segreteria il modello n°2.

Per la Scuola dell'Infanzia sarà necessario produrre un'autocertificazione su carta semplice da consegnare o inviare in Segreteria.

4. Le assenze per attività sportive agonistiche vanno preventivamente comunicate e, in seguito giustificate con attestazioni sportive afferenti a federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

Si rammenta che il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la legge n. 159/23 (cosiddetto "Decreto Caivano") di conversione del decreto legge 123/23 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale".

Nello specifico vengono introdotte le seguenti novità:

1. Gli alunni assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, sono considerati inadempienti all'obbligo di istruzione.
2. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza **entro sette giorni** dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il **Dirigente Scolastico** avvisa **entro sette giorni il Sindaco** affinché questi proceda all'**ammonizione** del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.
3. In ogni caso, costituiscono **elusione** dell'obbligo di istruzione la mancata o discontinua frequenza senza giustificati motivi. Si considera **evasione** scolastica la mancata iscrizione dei minori in obbligo scolastico.
4. È stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede **la reclusione fino a due anni** in caso di violazione dell'obbligo di istruzione e **la reclusione fino a un anno** quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (**assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi**).
5. Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale "Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo"

Validità anno scolastico

Ai sensi del D.P.R. 122/2009, art. 14, comma 7, "**Ai fini della validità degli anni scolastici – compreso l'ultimo anno di corso – per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.**

Il calcolo del monte ore annuale di riferimento con la quota massima di ore di assenza (25%, pari a 1/4 del monte ore annuale) è così riportato:

- **Scuola Primaria dalle classi prime alle terze monte ore annuo 891 ore, numero massimo di ore di assenze 223.**

- **Scuola Primaria classi quarte e quinte monte ore annuo 957 ore, numero massimo di ore di assenze 239.**

- **Scuola Secondaria di I Grado Tempo Normale monte ore annuo 990 ore, numero massimo di ore di assenza 247.**

Scuola Secondaria di I Grado Tempo Prolungato monte ore annuo 1188 ore, numero massimo di ore di assenza 297 ore.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. **Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".**

Per questi motivi, quando il **numero delle assenze tende al limite massimo previsto dalla normativa**, anche nelle situazioni **non rientranti in senso stretto nei casi di elusione dell'obbligo d'istruzione**, in un'ottica educativa di **prevenzione, recupero, accompagnamento e sostegno**, verrà

avviata **la procedura di segnalazione alle famiglie**, secondo le modalità stabilite dall'Istituzione Scolastica.

Per quanto sopra esposto, in attesa di conoscere i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni previste dall'art. 9 della legge Regionale 13/2024, ai fini della vigilanza sull'obbligo di istruzione e delle deroghe da prendere in considerazione per la validità dell'anno scolastico, è da ritenersi fondamentale la presentazione al rientro dell'alunno di certificato medico attestante il periodo di malattia (dal... al...) **come da indicazione fornita dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con nota prot. 9050 del 16/02/2024** in tema di contrasto alla dispersione scolastica, in quanto **le assenze per malattia non supportate da certificato medico non possono essere scorporate** né dal computo dal computo delle assenze ai fini del monitoraggio dei fenomeni di dispersione (computo che interessa sia la Scuola Primaria che la Scuola Secondaria di I Grado).

Si precisa che nel computo delle ore di assenza **rientrano i ritardi e le uscite anticipate**. Sono ammessi **non più di tre ritardi e tre uscite** anticipate al mese. Superato il limite massimo consentito, **il docente di classe** dovrà segnalare il nominativo dell'alunno in presidenza e si provvederà a darne comunicazione alle famiglie.

I ritardi abituali/cronici, quelli non supportati da valide motivazioni, se dipendenti da noncuranza e superficialità, si configurano come inosservanza delle Regole, **sono oggetto di formale comunicazione alla famiglia da parte del D.S.** ed eventualmente con eventuale segnalazione ai servizi sociali e influiranno sulla valutazione del comportamento **(28.6.2 Regolamento d'Istituto)**.

Le famiglie sono esortate a garantire la regolare frequenza degli allievi in assenza di cause ostative di forza maggiore e i docenti tutti a un costante e attento monitoraggio delle assenze degli alunni, in modo da consentire una tempestiva attivazione della summenzionata procedura di segnalazione, in caso di riscontrata anomalia.

Si ricorda che il superamento del monte ore di assenza consentito, non giustificato da valida documentazione (certificato medico, provvedimento giudiziario, documenti inerenti viaggi nel paese di origine, etc...), insieme agli elementi valutativi degli apprendimenti, può comportare la non ammissione alla classe successiva o non ammissione all'esame di stato conclusivo del I Ciclo d'Istruzione.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

Si allegano:

- *Mod. n. 1 – Comunicazione preventiva di assenza;*
- *Mod. n. 2 – Comunicazione rientro dal paese natio/paese estero/altro;*

**Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Roberta Di Iorio)**

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa.